



DECRETO 31 gennaio 2002.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Zantipress». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 168/2002). Pag. 12

DECRETO 31 gennaio 2002.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Bifril». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 169/2002) . . . . . Pag. 14

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 27 febbraio 2002.

Determinazione del costo orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto. Pag. 15

DECRETO 28 febbraio 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Oesse», in Bari . . . . . Pag. 18

DECRETO 28 febbraio 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Torre Egnatia», in Bari . . . . . Pag. 18

DECRETO 28 febbraio 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Ognissanti», in Bari . . . . . Pag. 19

DECRETO 8 marzo 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della società cooperativa «Santa Chiara» a r.l., in Como. Pag. 19

DECRETO 8 marzo 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della società cooperativa «Autosilo Lago» a r.l., in Como. Pag. 20

DECRETO 8 marzo 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della società cooperativa «La Corte» a r.l., in Cabiato. Pag. 20

DECRETO 8 marzo 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della società cooperativa «Sirio» a r.l., in Como Pag. 21

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Roma «Tor Vergata»

DECRETO RETTORALE 28 gennaio 2002.

Modificazioni allo statuto. . . . . Pag. 21

Università dell'Aquila

DECRETO RETTORALE 1° febbraio 2002.

Modificazioni allo statuto. . . . . Pag. 22

## CIRCOLARI

Ministero dell'economia e delle finanze

CIRCOLARE 26 febbraio 2002, n. 11.

«Patto di stabilità interno» per gli anni 2002-2004 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13. Pag. 26

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della giustizia: Mancata conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante: «Disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura». . . . . Pag. 32

Ministero della salute:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lansox». Pag. 32

Comunicato di rettifica concernente l'estratto del decreto n. 652 del 3 gennaio 2002 riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Axasgon». . . . . Pag. 32

## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 63

MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

DECRETO 25 marzo 2002.

Disposizioni per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita.

DECRETO 25 marzo 2002.

Approvazione dello studio di settore SG68U - trasporto di merci su strada.

02A03543 - 02A03544

## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 64

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2002.

Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2002 - SC», con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2002 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d'imposta. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2001.

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2002.

Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2002 - SP», con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2002 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d'imposta. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2001.

02A02902 - 02A02903

DECRETO 22 marzo 2002.

**Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 20 settembre 2001, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 14 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 2001 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° ottobre 2001-31 dicembre 2001 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2001) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in base al quale «a decorrere dal 1° gennaio 1999 [...] la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) [...] al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento»;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° ottobre 2001-31 dicembre 2001 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999 concernente l'attuazione del decreto legislativo

n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996 rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° ottobre 2001-31 dicembre 2001, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato A).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2002.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2002, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° gennaio 2002-31 marzo 2002 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministero del tesoro del 20 settembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2002

Il direttore generale: SINISCALCO

ALLEGATO A

## RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (\*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI  
CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DELLA MISURA SOSTITUTIVA DEL TASSO UFFICIALE DI SCONTO

Periodo di riferimento della rilevazione: 1° ottobre-31 dicembre 2001  
applicazione dal 1° aprile fino al 30 giugno 2002

Categorie di operazioni	Classi di importo in unità di euro	Tassi medi (su base annua)
Aperture di credito in conto corrente (1) .....	fino a 5.000	12,39
	oltre 5.000	9,70
Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (2)	fino a 5.000	8,06
	oltre 5.000	6,80
Factoring (3) .....	fino a 50.000	7,65
	oltre 50.000	6,75
Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche (4) .....		10,42
Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (5) .....	fino a 5.000	20,03
	oltre 5.000	16,18
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (6) .....	fino a 5.000	19,45
	oltre 5.000	12,43
Leasing (7) .....	fino a 5.000	14,67
	oltre 5.000 fino a 25.000	10,23
	oltre 25.000 fino a 50.000	8,71
	oltre 50.000	6,64
Credito finalizzato all'acquisto rateale (8) .....	fino a 1.500	20,88
	oltre 1.500 fino a 5.000	15,57
	oltre 5.000	11,71
Mutui (9) .....		5,56

AVVERTENZA: ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.

(\*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica. I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,55 punti percentuali.

## LEGENDA DELLE CATEGORIE DI OPERAZIONI

(Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2001  
Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi)

- (1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
- (2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
- (3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
- (4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
- (5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
- (6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
- (7) Leasing con durata fino oltre i tre anni.
- (8) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo.
- (9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.